

**APPROVATO DALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 48 /2005**

**COMUNE DI SCANZOROSCIATE**  
*Assessorato ai Servizi Sociali*

**REGOLAMENTO**  
**SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**

**Art.1- Oggetto**

Il servizio pasti a domicilio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare, per quanto possibile, ricoveri impropri in strutture sanitarie o case di riposo.

Il servizio consiste nella consegna giornaliera a domicilio degli utenti di un pasto caldo a mezzogiorno.

**Art.2 – Finalità**

E' finalità del servizio

1. la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti cui al successivo articolo possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi dell'anno, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti.
2. il supporto alle attività di assistenza domiciliare attivate dal Comune.

**Art.3 – Destinatari**

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di Scanzorosciate che si trovino nella condizione di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento del pasto giornaliero sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona e del suo nucleo familiare.

In particolare sono destinatari:

1. le persone anziane (ultrassessantacinquenni) con ridotta capacità di autonomia o inabili (invalidi civili, ciechi assoluti, ecc.) sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità elementari;
2. le persone di qualsiasi età, sole, che si trovino in condizione di temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti;
3. le persone di qualsiasi età che versino in situazioni di disagio psico-sociale, attestato da parte del Servizio Sociale.

Il servizio viene attivato in presenza dei requisiti di cui sopra. La mancanza o il venire meno di tali requisiti determinano la non ammissione al servizio o il termine della prestazione.

#### **Art.4 - Modalità di erogazione delle prestazioni**

Il servizio è prestato per tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, per tutto il corso dell'anno con esclusione dei giorni festivi.

Le pietanze verranno recapitate a domicilio in appositi contenitori isotermitici che vanno trattati con cura e riconsegnati il giorno seguente debitamente lavati ed asciugati.

#### **Art.5 - Procedura di ammissione**

La domanda di ammissione al servizio pasti deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune e disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali..

Entro 15 giorni dall'acquisizione della domanda l'Ufficio Servizi Sociali:

- provvede all'istruttoria della stessa ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 ;
- decide in ordine all'ammissione o meno al servizio;
- in caso di non accettazione della domanda comunica per iscritto al richiedente l'eventuale motivazione del diniego;
- in caso di accettazione informa tempestivamente l'interessato, specificando le modalità di organizzazione del servizio ed il costo spettante.

Ai fini dell'istruttoria di cui sopra l'Ufficio può richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni ai soggetti richiedenti.

#### **Art.6 - Lista d'attesa**

Nel caso in cui le richieste o le segnalazioni pervenute superino il numero massimo stabilito degli utenti ammissibili al servizio, l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla predisposizione di una lista d'attesa. Sulla base di criteri relativi alla data di presentazione della richiesta, all'età anagrafica del soggetto, alla condizione di solitudine, allo stato di disagio e ad ogni altro elemento oggettivamente utile a definire le priorità di accesso, il citato Ufficio redigerà, a suo insindacabile giudizio, una relazione che determinerà la posizione del soggetto in lista.

#### **Art.7 – Sospensioni**

Eventuali sospensioni brevi, anche giornaliere, del servizio potranno essere richieste dall'interessato comunicandole direttamente all'Ufficio Servizi Sociali con anticipo di almeno n.1 giornata lavorativa, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione per il numero di pasti non erogati.

Per quanto riguarda periodi medio-lunghi, si potranno prevedere sospensioni con mantenimento del posto solo in caso di ricoveri temporanei (ricoveri ospedalieri, ricoveri di sollievo, ecc.) per un periodo massimo di 1 mese. Tali sospensioni vanno preventivamente comunicate e concordate con l'Ufficio Servizi Sociali.

In ogni altro caso di mancata o tardiva comunicazione all'Ufficio, i pasti preparati verranno computati al fine del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza.

### **Art.8 - Costi**

Gli utenti del servizio sono tenuti a compartecipare alle spese tramite il pagamento di una quota pasto differenziata in base al indicatore ISEE del nucleo familiare.

### **Art.9 - Modalità di pagamento**

Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio di cui al precedente articolo va effettuata mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, presentando le fatture emesse dall'Ufficio competente con cadenza trimestrale.

In caso di mancato pagamento della quota entro la data di scadenza indicata, verranno applicati gli interessi di mora previsti per legge proporzionati al ritardato pagamento.

L'Ufficio provvederà all'invio di un solo avviso per sollecitare gli interessati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 30 gg. dalla data di invio del medesimo.

Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui sopra, l'Ufficio Servizi Sociali provvede alla sospensione del servizio.